



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SUL PARTENARIATO E SULLO SVILUPPO TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, DALL'ALTRA, FATTO A MONACO IL 18 FEBBRAIO 2017

Art. 26

Lotta contro le droghe illecite

1. Le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata, globale e integrata in materia di droga. 2. Le politiche e l'azione nel settore della droga intendono rafforzare le strutture volte a combattere le droghe illecite, ridurre l'offerta, il traffico e la domanda e far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe. Le parti collaborano per impedire la fabbricazione illecita di stupefacenti e la diversione dei precursori chimici. 3. Conformemente a tale impostazione comune, le parti garantiscono che la lotta contro il traffico di droghe illecite sia integrata in tutti i settori pertinenti della cooperazione, ivi comprese le attività di contrasto, la promozione di mezzi di sussistenza leciti, la riduzione della domanda di droga e la riduzione del rischio e dei danni. 4. La cooperazione tra le parti comprende l'assistenza tecnica e amministrativa all'Afghanistan negli ambiti di cui al paragrafo 3, compresi:

- a) la redazione di atti legislativi e l'elaborazione di politiche;
- b) la creazione di enti e centri di informazione nazionali;
- c) il sostegno all'azione della società civile in materia di droga e le iniziative volte a ridurre la domanda di droga e i danni causati dalla droga, compresi il trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
- d) la formazione del personale;
- e) la ricerca nel campo della droga, e
- f) la prevenzione del traffico e della diversione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite. Le parti possono decidere di estendere la cooperazione ad altri settori. 5. Nel quadro delle rispettive normative, le parti collaborano per smantellare le reti criminali transnazionali coinvolte nella produzione e nel traffico di droghe illecite, anche mediante lo scambio di informazioni e di intelligence, la formazione e la condivisione delle migliori prassi, comprese le tecniche investigative speciali. Esse si adoperano in particolare per impedire alla criminalità organizzata di penetrare nell'economia legale. 6. La

cooperazione a livello regionale per combattere il traffico di droga dovrebbe integrare questa impostazione anche mediante contatti diplomatici e nelle sedi regionali cui le parti partecipano, come quelle di cui all'articolo 48. 7. Le parti definiscono i metodi di cooperazione per conseguire i suddetti obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati ispirati alle convenzioni internazionali pertinenti, alla dichiarazione politica e alla dichiarazione sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga, adottate nel giugno 1998 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel corso della 20a sessione speciale sul problema mondiale della droga, alla dichiarazione politica e al piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal segmento ad alto livello della 52a sessione della commissione stupefacenti delle Nazioni Unite nel marzo 2009, e alla dichiarazione della terza conferenza ministeriale dei partner del Patto di Parigi sulla lotta contro il traffico illecito di oppiacei provenienti dall'Afghanistan.

Versione in vigore dal 3 novembre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

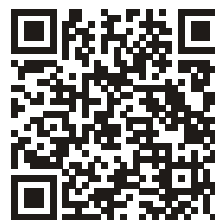
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017
Estremi	Legge 12 ottobre 2020, n. 145
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-145-2020/art-26>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it